

N. 2823

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore ROSSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1997

---

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta  
sulla Sicilcassa

---

ONOREVOLI SENATORI. - La Sicilcassa è l'ennesimo esempio emblematico dell'intreccio tra economia criminale, prevaricazione dei partiti politici e cattiva gestione aziendale.

La Sicilcassa è una banca dalla quale sono usciti crediti per migliaia di miliardi a favore di imprenditori che sono finiti sotto inchiesta per reati di associazione mafiosa o per reati del genere.

I suoi conti, che con seimila miliardi di sofferenze su undicimila miliardi di impieghi presentano perdite superiori al capitale sociale, parlano di un'azienda stremata.

Durante l'audizione svoltasi alla Camera dei deputati, il commissario straordinario della Sicilcassa, professor Antonio Cassella, ha evidenziato come le problematiche di natura penale dei grandi clienti, ma anche della piccola clientela, abbiano determinato il grande dissesto di tale azienda bancaria.

L'analisi fatta dal commissario straordinario ha focalizzato tre aspetti essenziali che hanno determinato il *deficit* della Cassa:

a) in primo luogo, la mancata applicazione della normativa di vigilanza, che ha consentito ai clienti in sofferenza per alcuni tipi di crediti di rimanere *in bonis* per altri tipi di credito;

b) in secondo luogo, le carriere dei dipendenti che non avvenivano sulla base del merito, creando una serie di privilegi previdenziali relevantissimi e non riscontrabili in nessun'altra realtà. Tale situazione ha creato, all'interno della Cassa, tre fondi previdenziali, portando il costo del lavoro ad un livello esorbitante;

c) in terzo luogo, il ruolo di assistenzialismo che aveva assunto la banca, considerandosi ente pubblico assistenziale per il fatto che le azioni erano in possesso del

Ministero del tesoro; compito della banca era divenuto quello di dar credito alla clientela anche al di là del merito facendosi carico di responsabilità e di azioni che non erano propri dell'azienda bancaria.

Il Governo, per fronteggiare tale dissesto, intende creare un «polo bancario siciliano», formato dal Banco di Sicilia, che è subentrato nei rapporti passivi ed attivi della Sicilcassa.

Il presente disegno di legge, intende istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta per verificare altresì il contesto e le modalità con cui il salvataggio della Sicilcassa potrà compiersi.

Il Mediocredito Centrale contribuisce a tale salvataggio definendolo come «ristrutturazione del sistema creditizio siciliano». Gli sportelli della Sicilcassa dovrebbero essere assorbiti dal Banco di Sicilia (in realtà molti andrebbero chiusi per evitare sovrapposizioni), il personale riassunto (e in parte licenziato, perchè si calcolano 2.500 esuberanti) mentre le perdite verrebbero coperte dall'esterno.

Inoltre c'è il sospetto che le vere intenzioni del Tesoro siano quelle di liquidare la Sicilcassa per salvare il Banco di Sicilia. Tale ipotesi era stata avanzata dallo stesso presidente della Regione siciliana.

Per evitare il verificarsi di ulteriori *crack*, ancora più gravi in futuro, è necessario capire la serietà con cui saranno gestite le tre variabili: rigore della ristrutturazione, privatizzazione, riassetto normativo.

Innanzitutto la ristrutturazione, poichè è impensabile che l'ancora debole Banco di Sicilia possa assorbire la rete e le attività della Sicilcassa - in grandissima parte sovrapposte alle proprie - risolvendo il «nodo dell'occupazione».

In seconda istanza, il contesto economico: il tessuto economico meridionale si presenta debole e sottocapitalizzato, a causa della gestione «politica» del credito. Nel Meridione si potrà avere un credito «normale» soltanto a patto che i banchieri possano fare il loro mestiere liberi dai condizionamenti della politica; una liberazione che sarà conseguibile soltanto con una forte e rapida privatizzazione del sistema.

In terza istanza, il contesto normativo: non è concepibile la gestione di una banca in crisi e il recupero dei suoi crediti, se la giustizia civile è di fatto sospesa. E ciò che sconcerta maggiormente è la constatazione dell'indifferenza su un tema così importante come la riforma della giustizia, tant'è che dalla Bicamerale non sono arrivati segni di soluzioni.

Chiedere alle banche che operano nel territorio padano di «bruciare» parte dei loro guadagni in un salvataggio puro e semplice

è una scelta economicamente in perdita che dà ragione a quanti della Lega Nord sostengono che i «depositanti del Nord finanziano le banche in crisi del Sud».

Il Banco di Sicilia e la Sicilcassa hanno detenuto da sempre una sorta di oligopolio locale e l'intervento del Mediocredito Centrale, anzichè far prevalere la logica del mercato mette in risalto il vecchio assistenzialismo, con una preoccupante mancanza di trasparenza.

Il Mediocredito centrale ha come compito istituzionale di aiutare lo sviluppo delle imprese, soprattutto quelle piccole e medie. Le sue risorse dovrebbero essere indirizzate verso l'innovazione e la nascita di nuove aziende.

Se è vero che i risparmiatori vanno tutelati, è anche vero che i cittadini devono venire a conoscenza dell'entità dei sacrifici richiesti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario della Sicilcassa.

2. In particolare la Commissione ha il compito di:

a) evidenziare le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici nei confronti di dirigenti e funzionari;

b) analizzare i criteri seguiti nell'assunzione del personale, nelle promozioni e nei trasferimenti dei funzionari;

c) rilevare le condizioni che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni.

### Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando alle Camere una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini.

### Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono

alla nomina del Presidente della Commissione, al di fuori dei componenti della Commissione medesima.

3. La Commissione elegge, nel suo seno, due Vice presidenti e due Segretari.

#### Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

2. Le audizioni della Commissione sono pubbliche, a meno che la Commissione stessa decida diversamente.

3. La Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione può disporre, per l'espletamento dei propri lavori, dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente.

4. La Commissione può avvalersi delle risultanze di altre indagini sia penali, sia amministrative già definite; può inoltre richiedere copia di atti e documenti relativi ad istruttorie od inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi inquirenti.

5. La Commissione stabilisce di quali atti o documenti non si deve fare menzione nella relazione di cui all'articolo 2, in ordine alle esigenze istruttorie attinenti ad inchieste in corso.

#### Art. 5.

1. I componenti la commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto; analogamente sono obbligati al segreto per quanto riguarda

il contenuto di atti e documenti relativi ad istruttorie ed inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti.

Art. 6.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

2. La Commissione può altresì avvalersi della collaborazione di esperti e di strutture specializzate nelle materie oggetto di inchiesta.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica.



